


REGOLAMENTO EDILIZIO PER LA DISCIPLINA DELLA SALVAGUARDIA E DELLA FORMAZIONE DEL VERDE



ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 93 DEL 13/3/95 APPROVATO DALLA REGIONE DEL VENETO CON D. G. R. N. 27 DEL 9/1/96 DIVENUTO ESECUTIVO IL 30/3/96

REGOLAMENTO EDILIZIO PER LA DISCIPLINA DELLA SALVAGUARDIA E DELLA FORMAZIONE DEL VERDE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (oggetto)

- 1. Il presente regolamento disciplina la salvaguardia e la formazione del verde nel territorio comunale in attuazione dell'art. 57 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
- 2. Sono esclusi dalla normativa i vivai e le colture da reddito.
- 3. Le disposizioni contenute nel titolo III non si applicano all'ambito territoriale oggetto di disciplina del piano particolareggiato del centro storico.

Art. 2 (progetto di impianto vegetale)

- 1. Nei casi previsti dall'art. 57, commi 1, 2, 3, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, qualora l'intervento oggetto della autorizzazione o concessione edilizia comporti una modificazione degli impianti vegetali esistenti, e all'atto della presentazione di strumenti urbanistici attuativi, la pratica edilizia o urbanistica deve essere corredata da una tavola di sistemazione del verde-ambientale.
- 2. Il progetto dell'impianto vegetale, a firma del tecnico abilitato alla presentazione del progetto edilizio, o di un agronomo o di un tecnico forestale, deve contenere:
 - a) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
- b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima di 1:200, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, nel rispetto dell'allegato 1, comprese le caratteristiche dimensionali.
- 3. Il progetto dell'impianto vegetale che concorre a formare lo strumento urbanistico attuativo, oltre al rispetto di quanto disposto al comma 2, deve contenere:
- a) una carta ambientale dello stato di fatto degli aspetti vegetazionali o di altri significativi per la conoscenza della morfologia e delle caratteristiche idro-pedo-geologiche dei terreni.
- 4. Nelle zone produttive, escluse quelle agricole, le superfici scoperte devono essere alberate secondo un progetto che preveda, di norma come densità minima, una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie scoperta del lotto.
- 5. Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'amministrazione comunale, che potrà disporre, altresì, che le opere, in tutto o in parte, siano realizzate prima dell'intervento edilizio. La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire al comune entro i termini indicati nell'atto concessorio o autorizzatorio.

TITOLO II INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 3 (potature)

- 1. Le potature eseguite su soggetti arborei di "platano" posti a dimora su suolo pubblico o privato devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche contenute nell'allegato.
- 2. Non sono ammesse, di norma, capitozzature né su suolo pubblico né privato, salvo nelle pratiche agrarie e nei casi particolari di volta in volta valutati dall'amministrazione comunale.
- 3. Le opere di potatura degli alberi si devono svolgere nella stagione autunno-invernale.
- 4. Qualora a causa di una errata potatura si dovesse provocare la morte della pianta, trova applicazione il successivo articolo 4.

Art. 4 (abbattimenti)

- 1. L'abbattimento delle alberature con diametro maggiore di cm 20 misurato all'altezza di mt 1,30 da terra e con una circonferenza maggiore di cm 60, fatta eccezione per gli interventi per la produzione industriale e per gli alberi da frutto, deve essere comunicato al sindaco.
- 2. Le piante abbattute devono essere sostituite con esemplari a pronto effetto le cui dimensioni vanno indicate nella comunicazione.
- 3. Il nuovo impianto deve avvenire nell'area interessata all'abbattimento; qualora ciò non sia possibile, la pianta sarà sistemata su suolo pubblico a cura e a spese del titolare dell'abbattimento.

Art. 5 (tutela degli alberi di pregio)

- 1. Le piante che, a seguito di studi e rilevazioni, saranno considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali, saranno incluse in un elenco approvato dal sindaco. Esse saranno soggette alla massima tutela e quindi non ne sarà consentito l'abbattimento.
- 2. L'elenco di cui al comma precedente, ed ogni variante di mano in mano che vi si introduca, sono pubblicati all'albo pretorio del comune per tre mesi.
- 3. La dichiarazione di pianta di elevato pregio naturalistico è comunicata ai proprietari o ai possessori o ai detentori a qualsiasi titolo.
- 4. Le potature possono essere eseguite solo per la eliminazione delle parti secche ed instabili.
- 5. Deroghe alle disposizioni dei commi i e 4 sono concesse in caso di provata necessità per instabilità o per pericolo alla pubblica incolumità.

Art. 6 (sfalcio)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree incolte e/o in stato di abbandono devono provvedere alla buona manutenzione agraria; lo sfalcio della vegetazione erbacea deve avvenire almeno due volte all'anno comprese le aree condotte Set-Aside soggette a contributi comunitari.

Art. 7 (norme tecniche da osservare in sede di occupazione o in esecuzione di lavori su suolo pubblico)

- 1. I soggetti autorizzati ad occupare gli spazi a verde pubblico e le aree in prossimità di piante (aree di proiezione al suolo della chioma), anche temporaneamente, e coloro che vi eseguono lavori devono osservare le norme tecniche contenute nell'allegato 3.
- 2. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere del responsabile del servizio del verde pubblico.

TITOLO III NUOVI IMPIANTI

Art. 8 (progettazioni stradali)

- 1. Le progettazioni stradali devono essere corredate, di norma, di un progetto esecutivo per l'impianto del verde.
- 2. Le alberature stradali di nuovo impianto devono essere provviste di:
 - a) impianto di irrigazione o presa idrica
 - b) tubi di aerazione
 - c) tubi di drenaggio
 - d) protezioni verticali ed orizzontali.

Art. 9 (progettazione di parcheggi)

1. I progetti di parcheggi a raso devono essere corredati, di norma, di un progetto esecutivo dell'impianto a verde che preveda un congruo ed adeguato numero di alberature d'alto fusto caducifoglia a chioma espansa; la densità delle alberature non dovrà essere, di norma, inferiore

ad una pianta ogni 80-100 mq. La pavimentazione dei parcheggi dovrà essere costituita di norma con materiale permeabile.

Art. 10 (barriere antirumore)

1. Qualora sia necessaria la realizzazione di barriere antirumore, in zone ove lo spazio lo permette, è obbligatorio l'uso di rilevati o strutture in terra sottoposti a rinverdimento con specie vegetali di diverso sviluppo. In caso di impossibilità, si dovrà optare per manufatti in legno, calcestruzzo o altro materiale sempre opportunamente rinverditi.

TITOLO IV

Art. 11 (sanzioni)

1. L'inosservanza alle precedenti disposizioni, quando il fatto non è previsto da altre norme di legge o regolamenti, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di L. 150.000 ed un massimo di L. 1.000.000; i criteri per la determinazione dell'importo della sanzione saranno stabiliti con ordinanza del sindaco secondo i principi fissati dalla legge 24.11.81 n. 689.

Allegati:

- 1 Scelta delle specie.
- 2 Norme tecniche per la salvaguardia delle alberature di platano dal cancro colorato.
- 3 Norme tecniche per l'esecuzione di lavori sul suolo e sottosuolo pubblico e tabella per la valutazione delle piante ornamentali.

ALLEGATO 1 - Scelta delle specie

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE:

1.1. Latifoglie:

- Acer campestre acero campestre, oppio

platanoides acero riccio
 pseudoplatanus acero montano
 Aesculus hippocastanum ippocastano

Alnus glutinosa
 " cordata
 " incana
 Amelanchier ovalis
 Carpinus betulus
 " orientalis
 ontano napoletano
 ontano bianco
 pero corvino
 carpino bianco
 carpino orientale

- Castanea sativa castagno - Celtis australis bagolaro - Cercis siliquastrum albero di giuda - Corylus avellana nocciolo - Cornus mas corniolo sanguinea anguinello - Cotynus coggygria scotano - Crataegus monogyna biancospino

" oxycantha

- Euonymus europaeus berretta del prete, fusaggine

- " verrucosus fusaggine verrucosa

- Ficus carica fico- Fraxinus excelsior frassino

- Ornus orniello

- Hippophae rhamnoides

- Ilex aquifolium agrifoglio- Juglans regia noce

- Laburnum anagyroides maggiociondolo

- Laurus nobilis alloro
- Ligustrum vulgare ligustro
- Magnolia grandiflora magnolia
- "soulangeana ""

- Malus sp. meli - Mespilus germanica nespolo - Morus alba gelso - Morus nigra gelso carpino nero - Ostrya carpinifolia - Populus sp. pioppi - Prunus sp. pruni - Pyrus sp. peri - Quercus petrae rovere - "pubescens roverella - Ouercus robur farnia spin cervino

Rhamnus cartharticus spin co
Salix sp. salici
Sorbus domestica sorbo

- Sorbus aria sorbo montano

- "aucuparia sorbo degli uccellatori

"torminalis sorbo selvatico
 Tilia cordata tiglio riccio
 "platyphillos tiglio nostrano

- Ulmus glabra olmo

- " minor olmo campestre

- Viburnum lantana viburno

- "opulus pallon di maggio

1.2. Conifere

- Cedrus atlantica cedro dell'Atlante

- "deodara cedro

- "libani cedro del Libano

- Cupressus sempervirens cipresso

- Juniperus communis ginepro comune

- Taxus bassata tasso

Gli interventi di sistemazione a verde previsti all'interno del centro urbano (piantagioni stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.) e nelle zone agricole (sistemazione di barriere frangivento, siepi ripariali, ecc.) dovranno di massima utilizzare le piante autoctone o naturalizzate succitate in quanto quest'ultime consentono una migliore integrazione nel paesaggio, offrendo inoltre garanzie di un maggior adattamento ai terreni, all'andamento pluviometrico e una minor suscettibilità alle fitopatie; la piantagione di piante esotiche e varietà ornamentali è comunque sempre ammessa purché quest'ultime contribuiscano all'arricchimento del quadro paesaggistico, integrando armonicamente le essenze arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate; in ogni caso la scelta delle piante esotiche e delle diverse varietà ornamentali dovrà essere opportunamente valutata tenendo conto del loro adattamento alle condizioni climatiche e pedologiche della zona oggetto di intervento.

ALLEGATO 2

NORME TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO DAL CANCRO COLORATO

- 1) E' vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo nei casi in cui le piante risultino di pericolo per l'incolumità pubblica e deve essere eseguita sotto il controllo dell'osservatorio per le malattie delle piante.
- 2) Ad avvenuta eliminazione dei focolai, tutte le operazioni di potatura delle piante devono, di norma, essere effettuate durante il periodo di riposo vegetativo da dicembre a febbraio, evitando, comunque, i periodi di gelo. I tagli devono essere disinfettati al più presto con una soluzione di benzimidazolici all'1% (esempio benomyl) e ricoperti con mastici protettivi. La riduzione della lunghezza dei grossi rami deve essere effettuata per gradi procedendo dall'apice verso la parte basale. La sezione di rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio deve essere simile a quella del ramo asportato. La superficie del taglio deve risultare liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari, di forma ovoidale allungata nel senso della circolazione linfatica. Le ferite di maggiore dimensione devono essere revisionate periodicamente, disinfettate e trattate con cicatrizzante in caso di necessità.
- 3) Prima della potatura di ciascuna pianta, gli attrezzi devono essere accuratamente disinfettati con soluzioni di alcool etilico o di ipoclorito di sodio al 2%, oppure di sali quaternari di ammonio al 2%.
- 4) Per le piante soggette a vincolo paesaggistico, storico, ambientale o per quelle destinate a scopi di ricerca, l'abbattimento o l'eventuale cura viene concordata con l'osservatorio per le malattie delle piante, il quale, di volta in volta, provvederà a dettare le specifiche norme di comportamento.
- 5) Le piante infette o morte devono essere abbattute nei periodi asciutti sia invernali che estivi. Durante le operazioni di abbattimento, al fine di evitare la diffusione della segatura, i tagli devono essere effettuati il più possibile a terra su teloni, raccogliendo con frequenza la segatura prodotta. I materiali di risulta devono essere immediatamente allontanati e bruciati od interrati in discariche autorizzate, oppure destinati all 'industria cartaria o di trasformazione per pannelli truciolari. I residui legnosi (segature, ramaglie) devono essere raccolti in appositi contenitori per evitare la dispersione durante il trasporto e poi distrutti come indicato precedentemente. Qualora il legname sia stato sistemato in aree di sosta, per almeno un anno esso dovrà essere trattato periodicamente a cura del proprietario, usando i prodotti precedentemente indicati
- 6) Dopo il taglio dei soggetti infetti le ceppaie devono essere estirpate, dove possibile, con cavaceppi o ruspe e bruciate. Nel caso non fosse possibile l'asportazione, esse devono essere devitalizzate sul posto con appropriati prodotti che verranno indicati dall'osservatorio per le malattie delle piante tramite i servizi forestali regionali competenti per territorio.
- 7) Tutto il materiale ricavato dall'abbattimento delle piante ed il terreno circostante la zona di lavoro devono essere irrorati con benzimidazolici allo 0,25%.

ALLEGATO 3

A) NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO E TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI.

a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno di norma essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo autorizzazioni specifiche.

- b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere imposte distanze superiori a mt. 2,50 o in alternativa l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubi, ecc.). In ogni caso non potranno essere tagliate radici importanti superiori a cm. 2 di diametro. Le radici, eventualmente danneggiate, dovranno essere trattate con prodotto specifico.
- c) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione della rete dei sottoservizi va previsto lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
- d) Attorno alla pianta, al fine di consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata libera una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2,00 x 2,00 per piante di grande sviluppo e mt. 1,50 x 1,50 per quelle di medio o limitato sviluppo o comunque da definirsi per ogni caso particolare.
- e) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o nelle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche.
- f) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in altro luogo dell'albero a cura e spese dell'ente richiedente con le tecnologie e le modalità prescritte) andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici (con particolare riguardo agli impianti di illuminazione) si dovrà considerare la presenza delle alberature e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità dì sviluppo dell'apparato aereo.
- g) Nell'installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto specificato sopra, non si dovrà ledere l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione di manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
- h) Nelle concessioni inserite in aree a verde, nelle immediate adiacenze o su parterre alberati (con speciale riguardo a quelle destinate a punti di vendita o ristoro), dovranno essere specificati gli obblighi relativi:
- 1) alla salvaguardia delle piante particolarmente in relazione alle fonti di calore ed allo scarico delle acque di lavaggio;
- 2) alla pulizia dell'area circostante il punto di vendita da involucri e residui dei generi venduti dal concessionario. Non saranno ammessi: la posa di pavimentazione impermeabile, di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, l'infissioni di chiodi o appoggi, l'installazione di lampade e cavi sulle piante, imbragamento del tronco, la posa di vasi o altre strutture, nonché la chiusure di aree o parterre piantumati. In alcun caso devono essere impedite le verifiche sul tronco o alla base dello stesso. La rimozione ditali strutture saranno comunque a carico del titolare nel caso che interventi manutentivi lo richiedano.
- i) Le piante insistenti su aree che per periodi più o meno lunghi saranno sede di cantieri di lavoro, dovranno essere salvaguardate con le protezioni idonee: recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni ed essere alte almeno m. 1.30 da terra. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti mt. 2,00. Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).

- l) Eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con esemplari che abbiano almeno la metà del diametro dell'albero tagliato o comunque non inferiore a 20 cm.
- m) La valutazione dei danni arrecati alle alberature verrà fatta anche sulla scorta della "Tabella per la valutazione delle piante ornamentali" per l'eventuale addebito all'impresa esecutrice dei lavori o al committente. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici) causata da lavori non autorizzati o comunque non concordati, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.
- n) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino entro 30 giorni dalla fine dei lavori. A garanzia di quanto sopra e per casi particolari potrà essere richiesto all'esecutore delle opere un congruo deposito cauzionale.

B) TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI -Metodo di calcolo-

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

a) Indice secondo la specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali e da frutto pubblicato dall'Associazione Italiana dei Costruttori del Verde in vigore al momento del danno.

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a mt. 1,30 da terra di cm. 10-12 per le latifoglie e altezza di mt. 1,50-1,75 per le conifere.

b) Indice secondo il valore estetico e le condizioni fitosanitarie

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

```
10 - pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare;
```

- 9 " " in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 8 " in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 7 " di media vigoria, solitaria;
- 6 " " in gruppo da 3 a 5 esemplari;
- 5 " " in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 3 " poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;
- 2 " " a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare;
- 0,5 " senza vigore, ammalata;
- 0.2 " senza valore.

c) Indice secondo la dislocazione della pianta

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono più elevate che per zone esterne:

- 10 centro città e aree vincolate dalle leggi 1497/39 e 431
- 7 periferia
- 5 parchi
- 4 zone rurali

d) Dimensioni

La dimensione considerata dell'albero è data dalla circonferenza del tronco a mt. 1,30 dal suolo. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero:

Circ. Indice		Circ. In	Circ. Indice		Circ. Indice		Circ. Indice	
30	1	110	10	190	19	360	28	
40	1.5	120	11	200	20	390	29	
50	2	130	13	220	21	420	31	
60	3	140	14	240	22	450	33	
70	4	150	15	260	23	500	35	
80	5	160	16	280	24	550	38	
90	7	170	17	300	25	600	40	
100	9	180	18	330	26	700	45	

Valore della pianta = $a \times b \times c \times d$

Valutazione dei danni causati alle piante

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore

a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza dello stesso:

Lesioni in %	Indennità in %		
circ. tronco	valore albero		
fino a 10	10		
da 10 a 20	20		
da 20 a 25	25		
da 25 a 30	35		
da 30 a 35	50		
da 35 a 40	80		
da 45 a 50	90		

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita.

In detta valutazione è tenuto conto che la distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di attacchi fungini.

a) Danni alla chioma dell'albero

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, occorre tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a). E' da tener in considerazione anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione tagli; disinfezione, ecc.)

c) Danni arrecati all'apparato radicale con scavi

Il danno è proporzionale alla vicinanza e alle dimensioni dello scavo, al taglio delle radici, alle necessità di intervento di alleggerimento della chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.